



## Piano d'Azione antismog 2018/2019: misure strutturali permanenti e temporanee di I e II livello per migliorare la qualità dell'aria [1]

Contenuto pubblicato in data 01/10/2018 - Ultima modifica il 28/03/2019



[2]

[Mappa dei percorsi consentiti per raggiungere i parcheggi dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione \[2\]](#)

La presente scheda informativa riporta le misure strutturali permanenti per migliorare la qualità dell'aria che entrano in vigore dal 1° ottobre 2018.

In caso di superamento del limite giornaliero di PM 10 per diversi giorni consecutivi, saranno adottati ulteriori interventi a carattere temporaneo di primo e secondo livello da sommare a quelli già previsti dalle misure strutturali.

Sarà cura del Comune avvisare la cittadinanza ogni volta che si deciderà di adottare queste misure straordinarie.

L'importante novità di quest'anno riguarda le limitazioni relative ai veicoli Euro3 diesel (descritte alla sezione B "Autoveicoli Euro3 Diesel"

## delle Misure Strutturali Permanenti)

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l'aggiornamento del [PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA](#) [3].

Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera.

## Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

### A. Autoveicoli euro 0 benzina ed euro 0 - 1 - 2 diesel

A partire **dal 01 ottobre 2018** sono **estese a tutto l'anno** le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

- **dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,**
- **dal lunedì al venerdì** (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e **dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- **nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2** di Regione Lombardia.

### B. autoveicoli euro 3 diesel

A partire **dal 01 ottobre 2018** le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 Diesel si applicano:

- **dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,**
- **dal lunedì al venerdì** (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e **dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- **nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).**

### C. motocicli e ciclomotori a due tempi euro 0 e euro 1

Per i **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0** vige il **divieto di circolazione permanente** su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1** si applicano:

- **dal 01 ottobre al 31 marzo** di ogni anno,
- **dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali)** e
- **dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- **nei Comuni di Fascia 1** di Regione Lombardia.

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.

(Vedi l'allegato nella Sezione Riferimenti Normativi - Norme Locali e Nazionali)

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

### **Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:**

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

### **Ulteriori deroghe per i veicoli Euro 3 diesel (con termine di applicazione al 31 marzo 2019)**

(da ordinanza n. 70004/2018):

- i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
- i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto dell'articolo 54 del Codice della Strada - VEICOLI PER IL SOCCORSO STRADALE (CARRO ATTREZZI);
- veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
- veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale

l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

**Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.**

Dove si applica il fermo

Ai sensi della d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 il fermo si applica nella Fascia 1 (Ex Zona A1) ossia nella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura.

Dal **2015**, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605).

Oltre al Comune di Cremona, il Piano anti-smog regionale interessa altri comuni della provincia di Cremona ricadenti in Fascia 1 (zona Ex-A1): **Bonemerse, Castelveverde, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Rivolta d'Adda.**

Dove non si applica il fermo

Il fermo non viene applicato:

- nelle **autostrade**;
- nelle **strade di interesse regionale R1**;
- nei tratti di **collegamento tra le autostrade e le strade R1** e gli svincoli delle stesse;
- nei tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie;
- nelle **strade di penetrazione**: Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia);
- nelle **strade di collegamento**: via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale"); viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura); via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est); via dell'Annona.

Elenco dei parcheggi raggiungibili

Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

Nella sezione "file da scaricare" sono disponibili:

- Infografica: Limitazioni Permanenti alla Circolazione
- Infografica: Limitazioni Temporali di Primo Livello
- Infografica: Limitazioni Temporali di Secondo Livello
- Infografica: Limitazioni Permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti)
- Il Decalogo "**aria pulita**"
- la **mapa Deroghe Provincia di Cremona** - per conoscere le strade provinciali di accesso al Comune di Cremona ed ai Comuni della provincia ricadenti in fascia 1 (zona Ex-A1).
- Piano d'azione antismog (15 ottobre - 15 aprile) Pianta dei percorsi consentiti per raggiungere i parcheggi

## Rimangono in vigore le seguenti ulteriori disposizioni

### Ambito civile

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale ed ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 mt s.l.m.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

**E' consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti.**

Si richiamano inoltre le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

### Ulteriori disposizioni

- divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi

una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;

- divieto di climatizzare locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia

## Combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo suddetto, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale.

Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

L'abbruciamento di quantità **superiori ai piccoli cumuli** (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è **sempre vietata** in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.

Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di "rifiuti urbani" (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.

Il mancato rispetto delle limitazioni al traffico veicolare e alle ulteriori disposizioni saranno soggette a sanzioni in osservanza della normativa nazionale e regionale

## Misure temporanee omogenee per la limitazione del traffico veicolare

**Dal 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019**

Sarà cura del Comune avvisare la cittadinanza ogni volta che si deciderà di adottare queste misure straordinarie.

Per conoscere il livello di PM10 registrato a Cremona è possibile consultare il [sito Accordo Aria di Regione Lombardia](#) [4]



## 1° LIVELLO

**Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1° Livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017 e n. 449/2018:

1. limitazione all'utilizzo delle **autovetture private** di classe emissiva **Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
2. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 3 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
3. **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
4. introduzione del limite a **19°C (con tolleranza di 2°C)** per le **temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;
5. **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
6. **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
7. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
8. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

## 2° LIVELLO

**Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2° Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017 e n. 449/2018 e a tutte **le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto (1° Livello)**:

1. **estensione delle limitazioni** per i **veicoli commerciali Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 12.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle



limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

2. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 4 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.

**L'entrata in vigore delle misure di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai precedenti punti per le misure temporanee, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:** se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa

## Come accedere al servizio:

E' possibile chiedere informazioni allo Sportello emergenza smog sia telefonicamente che tramite email.

## Ufficio di riferimento:

### [Sportello InfoSmog \[5\]](#)

Via Aselli 13/a

Tel. 0372 407630 (responsabile) - 407577 o 407659 (uffici) - Fax 0372 407560

info.ambiente@comune.cremona.it

responsabilità e tutela

**Responsabile del  
procedimento**

Cinzia Vuoto

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

---

## Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/421381>

[2] <https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2016/10/piano-azione-antismog-mappa-deroghe-comune-Cremona.pdf>

[3]

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-interventi-qualita-aria-pria>

[4] <https://www.comune.cremona.it/node/466728>

[5] <https://www.comune.cremona.it/node/420833>